

# IL GIUSTIZIALISMO DA MANI PULITE ALLA SVOLTA POPULISTA.

## NOTE SU UN LIBRO RECENTE



*Ennio Amodio* \*

SOMMARIO 1. Il credo giustizialista: alla ricerca di un luogo di origine. — 2. Il significato emotivo di un vocabolo che esprime il ripudio del garantismo. — 3. Una prassi giudiziaria deviante fondata sul primato dei pubblici ministeri. — 4. L'incrocio tra la stagione giustizialista e l'emergere del populismo penale.

### 1. Il credo giustizialista: alla ricerca di un luogo di origine

Non bisogna chiedersi «cos'è il giustizialismo», ma cercare di capire quale fenomeno si è voluto designare quando si è cominciato ad usare questo vocabolo. In questo ordine di idee si muove Francesco Petrelli nel suo saggio sulla retorica giustizialista domandandosi anzitutto «da che cosa è stata generato» il modo di concepire la giustizia in chiave marcatamente antigarantista<sup>1</sup>. È una prospettiva fruttuosa che riecheggia l'insegnamento di Norberto Bobbio quando, in un saggio ormai lontano ma non dimenticato<sup>2</sup>, invitava a mettere da parte la «definizione reale» per concentrarsi sulle regole d'uso delle formulazioni linguistiche al fine di individuare i contorni dei fenomeni sottostanti. Si apre così l'orizzonte di una analisi che mira in primo luogo a rintracciare la data e il luogo di nascita di una visuale della giustizia penale intesa ad assegnare al processo la funzione di un'arma appuntita contro la criminalità.

Che il giustizialismo sia il contraltare del garantismo è una verità agevolmente percepita nel dibattito sulla politica criminale contemporanea nel nostro Paese. Al di là di questa cornice concettuale, la formula appare però del tutto sfuggente anche per la mancanza di una adeguata elaborazione scientifica. La letteratura sul tema è davvero quantitativamente modesta e comunque priva di adeguati apporti conoscitivi. Come puntualmente segnala il saggio in commento, vi sono scritti di magistrati protagonisti

---

\* Professore emerito di diritto processuale penale nell'Università di Milano

<sup>1</sup> F. PETRELLI, *Critica della retorica giustizialista*, Milano, 2021, p. 15.

<sup>2</sup> N. BOBBIO, *Cos'è il positivismo giuridico*, Milano, 1965, p. 12.

della inchiesta Mani pulite, che appaiono fuorviati dall'intento inevitabilmente apologetico delle vicende vissute nei processi contro il dilagare della corruzione nei rapporti tra imprese e politica<sup>3</sup>. Vi sono poi altri lavori che non sembrano offrire contributi di vero approfondimento del credo e della prassi giustizialista<sup>4</sup>. Tanto più apprezzabile appare dunque il lavoro di scavo di Petrelli perché rappresenta il primo ingresso di un giurista in un'area che appartiene certamente all'esperienza giuridica ma che è stata frequentata da attori giudiziari in funzione di difesa del proprio operato o da studiosi del tutto privi di familiarità con la giustizia penale nella sua effettiva operatività.

## 2. Il significato emotivo di un vocabolo che esprime il ripudio del garantismo

Petrelli fissa l'anno zero del giustizialismo nel 2002. E non tanto perché voglia registrare la data dell'atto fondativo di un movimento improntato alla visuale della giustizia con l'elmetto. Il giustizialismo non è figlio di un movimento politico o sociale e non è nemmeno una ideologia<sup>5</sup>. È qualcosa di molto più evanescente, fuori dalla grammatica penalistica, che viene da un uso linguistico inaugurato dalla cronaca giudiziaria, senza alcuna ascendenza nella tradizione colta del pensiero giuridico.

È nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 tenuta dal Procuratore generale di Milano dott. Borrelli che si rinviene la prima esternazione ufficiale dell'orientamento giustizialista là dove il leader della pattuglia investigativa che aveva messo al setaccio il malaffare politico si lamentava puntando il dito contro chi aveva «lanciato contro i magistrati come un anatema la parola 'giustizialismo'»<sup>6</sup>. Nel dare evidenza a questo importante punto di emersione, il saggio di Petrelli offre la giusta chiave identificativa dell'indirizzo antigarantista. Proprio da quel passaggio in cui Francesco Saverio Borrelli parla di «anatema», si riesce a capire che il nuovo vocabolo affiorato dall'uso giornalistico non esprime il punto di vista di chi crede nella svolta autoritaria della giustizia penale ma, al contrario, quello di coloro che assumono un atteggiamento di biasimo e di rifiuto nei confronti di quel modo di concepire l'accertamento giudiziario dei reati.

---

<sup>3</sup> S. ARDITA - P. DAVIGO, *Giustizialisti. Così la politica lega le mani alla magistratura*, Roma, 2017; G. COLOMBO - P. DAVIGO, *La tua giustizia non è la mia*, Milano, 2016.

<sup>4</sup> G. FASANELLA - G. PELLEGRINO, *Il morbo giustizialista*, Venezia, 2010.

<sup>5</sup> F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 124: «non è possibile individuare nel giustizialismo una compiuta e costruita ideologia».

<sup>6</sup> F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 1.

Nel termine ‘giustizialismo’ si addensa quindi un significato emotivo che mira ad esercitare una efficacia persuasiva tale da suscitare la condanna del fenomeno denotato dal segno linguistico<sup>7</sup>. Si comprende così come un esponente di punta del “nuovo corso” sia giunto ad affermare che la parola “giustizialismo” «non vuole dire niente»<sup>8</sup>. È la logica del rifiuto di una etichetta squalificante. È però difficile comprendere come mai, tra i *followers* del nuovo orientamento antigarantista, vi sia chi si spinge a manifestare l’orgoglio di essere giustizialista<sup>9</sup>.

È davvero paradossale. Si reagisce all’addebito di professare un credo contrario alla legalità costituzionale proprio come potrebbe fare una persona che, incassando l’epiteto ingiurioso di essere un fuorilegge, replicasse che sì, egli sa bene di essere fuori dai binari della legalità e vuole proprio mettere in mostra la sua scelta in favore della inciviltà del diritto.

### **3. Una prassi giudiziaria deviante fondata sul primato dei pubblici ministeri**

Se è da condividere pienamente la tesi centrale del saggio di Petrelli che scopre l’impronta genetica del giustizialismo nell’esperienze di Mani pulite, ci si deve domandare quali sono i profili più caratterizzanti di questa concezione deviante del processo penale. Certo, va sottolineato, come fa l’autore dell’opera in esame, che ci si trova di fronte ad un metodo di accertamento dei fatti di reato autoritario e illiberale. E per dare il giusto rilievo a questa deriva si può ricordare che, quando nel 1992 si apriva la grande inchiesta milanese su affari e politica, era da soli tre anni entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale imperniato sul rito accusatorio e sulla piena tutela delle garanzie dell’imputato. La nascita di una prassi irriverente verso i canoni del nuovo garantismo non poteva dunque non suscitare un grave disorientamento tra gli operatori di giustizia senza però dar luogo a una immediata repulsione dei modi operativi seguiti nelle indagini sulla corruzione. Per lungo tempo le gesta dei magistrati sono rimaste circondate da una sorta di venerazione collettiva perché essi, giorno per giorno, abbattevano i piani alti in cui si era rifugiata la classe politica. Solo in una fase più avanzata, quando si aprono le indagini su Silvio Berlusconi, capo del governo e imprenditore di lungo corso, si comincia a diffondere la denuncia della

---

<sup>7</sup> V. C.L. STEVENSON, *Ethics and language*, trad. it. *Etica e linguaggio*, Milano, 1962, p. 21.

<sup>8</sup> P. DAVIGO, in una intervista del 2018 citata da F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 2, nota.

<sup>9</sup> V. ad es., M. TRAVAGLIO, citato da F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 5 nota 12.

svolta giustizialista intesa come operazione di pulizia sociale che utilizza il processo penale come forma di supplenza rispetto all'inerzia del potere politico.

Anche se è vero che la nuova visuale della giustizia rimarrà sempre racchiusa entro confini non facilmente tracciabili, si possono isolare almeno tre tratti distintivi. In primo luogo, la supremazia degli uffici di Procura in cui le funzioni di accusa affidate ai pubblici ministeri appaiono come il vero motore dell'intero sistema di giustizia penale. Poiché il codice di procedura del 1989 aveva abolito la figura del giudice istruttore, di tradizione francese, i magistrati requirenti si sono trovati a poter dominare le indagini così da divenire gli interlocutori più forti nei rapporti con i giudici. Questa ipertrofia ha sbilanciato anche le relazioni con la difesa attribuendo uno strapotere ai pm, tale da infrangere i controllimiti dettati per garantire l'imputato.

Da qui, l'uso della custodia cautelare per scucire le bocche agli inquisiti in aperta violazione dei principi stabiliti dal nuovo rito accusatorio. E, infine, l'elevazione del carcere a pena necessaria ed ineludibile, tanto da rendere intollerabile ogni meccanismo estintivo del reato.

Proprio da questo *humus*, nella seconda fase dell'inchiesta milanese, dedicata alle vicende dell'imprenditore ormai divenuto un uomo politico ai vertici dell'esecutivo, si è sviluppata la polemica sempre più marcata contro la prescrizione. Considerata un *modus discessus* largamente utilizzato dagli imputati eccellenti, per sfuggire al rigore punitivo, grazie alla abilità dei loro avvocati capaci di protrarre a dismisura i tempi del processo, la prescrizione nella visuale giustizialista è divenuta il primario obiettivo da colpire. Gli interventi poi sviluppati dai 5 Stelle assai più tardi, nell'ambito delle proposte del Governo gialloverde, altro non sono che l'eredità della battaglia avviata nel mezzo della campagna giustizialista instaurata contro Silvio Berlusconi.

Sul punto va rilevato come la crociata contro la prescrizione contenga la denuncia di una asserita posizione privilegiata, di fatto riconosciuta agli imputati eccellenti. Da qui il rilievo puntuale e incisivo di Petrelli a proposito della retorica giustizialista che fa leva, come nel pensiero medievale, su «una idea classista e cetuale»<sup>10</sup> delle garanzie, nel senso che esse vanno negate agli esponenti del mondo politico, già intrinsecamente forti, persino sul piano dell'assistenza difensiva in sede penale, così da godere del privilegio della impunità mediante la strumentale dilatazione dei tempi processuali.

È una discriminazione alla rovescia. Mentre negli anni di ascesa del garantismo sviluppatosi come spinta alla correzione delle restrizioni delle garanzie processuali

<sup>10</sup> F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 44.

ancora esistenti nel codice Rocco, si poneva attenzione al rischio delle discriminazioni in danno delle classi subalterne, l'istanza giustizialista mira a rimuovere i privilegi degli «intoccabili». Tutto ciò senza tenere conto che la prescrizione nella realtà giudiziaria ricorre più frequentemente nella fase delle indagini e per i reati di minore gravità, mentre trova minor spazio in fase dibattimentale e per i delitti contestati agli «imputati eccellenti».

Non c'è dunque alcun dubbio a proposito del significato storico politico che si accompagna all'uso del vocabolo 'giustizialismo'. È un campo semantico che abbraccia il modo di accertare i reati inaugurato dall'inchiesta Mani pulite e approdato poi a dare supporto all'antiberlusconismo.

Non si può quindi condividere l'orientamento di chi attribuisce alla retorica giustizialista un significato sganciato dalle sue radici costitutive e tanto ampio da estendersi a qualsiasi concezione autoritaria e antigarantista del processo penale. È certamente inappropriato, ad esempio, parlare di un giustizialismo utilizzato da «partiti di governo»<sup>11</sup>. Si cade così in una sorta di «volgarizzazione» di un *nomen* che denota invece una precisa visuale storicamente definita.

#### 4. L'incrocio tra la stagione giustizialista e l'emergere del populismo penale

La forzatura dei confini semantici del vocabolo finisce per produrre un effetto fuorviante anche ai fini della messa a punto del rapporto tra il giustizialismo e il populismo penale. Nel saggio di Petrelli si dà rilievo ad una «torsione» subita dalla retorica giustizialista «incrociandosi con le nuove cadenze del populismo penale»<sup>12</sup>. Sembra di capire che si sia voluto rimarcare come nei tempi più recenti l'onda repressiva nata da Tangentopoli sia confluita nel populismo. E se con questa sottolineatura si fosse voluto affermare che vi è stata una continuità tra due distinti ma affini fenomeni di politica giudiziaria, si potrebbe condividere questo assunto. È invece impossibile sottoscrivere la tesi che giunge a definire il giustizialismo come «una forma di populismo applicato alla giustizia»<sup>13</sup>. Qui finisce infatti per affiorare l'ingannevole prospettiva di un antigarantismo processuale che si ripropone nella identica forma anche nei diversi contesti storico-politici in cui maturano orientamenti propensi a privilegiare la logica autoritaria e repressiva nell'accertamento dei fatti di reato.

---

<sup>11</sup> L. DIAMANTI - M. LAZAR, citati da F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 49.

<sup>12</sup> F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 50.

<sup>13</sup> F. PETRELLI, *op. cit.*, p. 32.

Deve essere invece ben chiaro che, pur nella affinità degli accenti, le concezioni e le prassi dei due orizzonti giudiziari sono del tutto diverse. La gestione processuale praticata nella lotta ai corrotti e il contrasto del berlusconismo avviato dai magistrati milanesi hanno esaltato il ruolo dei pubblici ministeri quali primi attori nella palinogenesi sociale, mentre il populismo penale, imperniato sul rifiuto della mediazione offerta dalle *élite*, ha cercato di ridimensionare il ruolo di tutta la magistratura attribuendo le insegne della sovranità punitiva alle vittime con la nuova legittima difesa domiciliare di stampo leghista e l'estremismo sanzionatorio patrocinato dai 5 Stelle con la c.d. «spazza corrotti» volto a contrastare la presunta discrezionalità buonista dei giudici. Ed è la giustizia penale degli stati emotivi, congeniale ai populistici, che genera la risposta viscerale delle vittime, così da contrapporsi al metodo autoritario giustizialista che invece mira a sostituirsi alla inefficace azione della politica e non a placare la sofferenza di chi ha subito per una condotta criminosa.

Del resto, se si vuol guardare ad altre manifestazioni dell'onda mortificatrice delle garanzie nel processo penale, si ricava la conferma della autonomia di politiche autoritarie che pure rivelano qualche assonanza con il rito inaugurato dai pm milanesi nella lotta alla corruzione. Nessuno definirebbe "giustizialista" la procedura penale varata con il codice Rocco, pur tenendo conto degli spazi angusti riservati al diritto di difesa e alla libertà personale dell'imputato. La procedura penale del fascismo era una forma di giustizia voluta per esaltare il potere assoluto dello Stato e rifuggire, come si diceva a quel tempo, dal «sentimentalismo liberale». E analogamente l'ideologia della difesa sociale, della Scuola positiva di Enrico Ferri, costruita sul presupposto di una antropologia della devianza basata sul dogma dell'uomo delinquente, ha avuto esiti rovinosi per la cultura delle garanzie, in modo non tanto diverso da quello del moderno giustizialismo avendo però origine in una cultura ben diversa da quest'ultimo. Questi antecedenti sono dunque emblematici del precipitare delle forme processuali nel vuoto garantistico per l'imporsi di orizzonti politici diversi, anche se tutti orientati a concepire la giustizia come una implacabile macchina repressiva.

È impossibile quindi dar credito al giustizialismo come costola del populismo, solo per l'emergenza di talune affinità. Piuttosto, ci si deve domandare cosa resta oggi della stagione giustizialista che certo si interfaccia con gli esiti delle riforme populiste, poi in parte ridimensionati dalle più ragionevoli prospettive espresse dalla riforma Cartabia.

Anche se le forze dell'antigarantismo sono tutt'altro che spente e meritano di essere costantemente monitorate, sopravvive un solo frutto bacato dell'età di Mani

*Il giustizialismo da Mani pulite alla svolta populista*

pulite che esibisce una certa vitalità: il primato della magistratura requirente che continua a dominare la scena giudiziaria contemporanea, spesso mettendo in pericolo la terzietà dei giudici.

Spetta alla cultura giuridica dei nostri giorni non solo mettere il pubblico ministero al suo posto, ma impegnarsi ad elaborare riforme ordinamentali e processuali sempre più incisive per garantire l'imparzialità degli organi giudicanti.